



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 4

in data: **05/05/2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'anno duemilaventi addi cinque del mese di Maggio alle ore 18:00 in videoconferenza mediante programma Lifesize e nel rispetto del Decreto Sindacale n. 5 del 28.4.2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria in 1^a convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	BERNARDI NICOLA	Presente	8	GAIBAZZI PATRIZIA	Presente
2	FOGLIA MAURO	Presente	9	LOMMI PAOLO	Presente
3	BIZZI LORENZO	Presente	10	RIVARA MARTINA	Presente
4	TRIDENTE TIZIANA	Presente	11	AVANZINI ILARIA	Presente
5	MARIGLIONI NICOLE	Presente	12	RAGAZZINI ANDREA	Presente
6	TONINI SARA	Presente	13	BERTOLI BARBARA	Presente
7	ZANICHELLI IGINO	Presente			

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato la quale provvede alla redazione del presente verbale e all'accertamento dell'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel Decreto Sindacale n. 4 del 28.4.2020.

In prosieguo di seduta il Dott. Nicola Bernardi introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 13 del D. Leg.vo n. 472/97 disciplina l'istituto del "Ravvedimento Operoso" in materia tributaria e consente al contribuente di regolarizzare il versamento di imposte omesse o pagate in misura insufficiente pagando solo una quota ridotta delle sanzioni, oltre naturalmente l'importo omesso e e gli interessi al tasso legale vigente;
- che in materia di tributi locali, detta facoltà era esercitabile dal contribuente solo entro l'anno dalla violazione ma, a decorrere dal 1 gennaio 2020, detto limite è stato rimosso dal "decreto fiscale 2020" (D.L. n. 124 convertito in legge n. 154/19 che ha abrogato il comma 1bis dell'art. 13 del citato D. leg.vo n.472/97), pertanto i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità in materia di tributi locali avranno la possibilità di rimediare a tali situazioni anche se è trascorso più di un anno dalla violazione (cosiddetto "Ravvedimento lungo");

CONSIDERATO che la procedura di ravvedimento per i tributi locali non è identica a quelle dei tributi erariali, per cui si ritiene opportuno introdurre apposita norma regolamentare che, tra l'altro, chiarisca come solo la notifica di un "Avviso di accertamento" preclude al contribuente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso e limitatamente a quanto già accertato dall'Ente impositore nel medesimo Avviso;

VISTO l'art. 13 del D. Leg.vo n. 472/97 che disciplina l'istituto del "Ravvedimento Operoso" anche per i tributi locali oltre che per I tributi erariali;

VISTO il D. Leg.vo n. 446/1997, e richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 52 avente ad oggetto "Potestà regolamentare generale dei comuni e delle province" che consente a detti Enti di disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e fatta salva la riserva di legge in materia riguardo alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passive e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali -D. Leg.vo 18 agosto 2000- e richiamato in particolare l'art. 42 in materia di attribuzione del Consiglio Comunale che contempla alla lettera f) la competenza nell'ordinamento dei tributi locali;

ESAMINATO l'allegato testo del Regolamento Comunale per l'applicazione del "Ravvedimento Operoso", composto da n. 9 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la circolare n. 2/DF, che si esprime in merito all'art. 15 bis del "Decreto Crescita" sopra menzionato, e che stabilisce i termini per la pubblicazione delle deliberazioni regolamentari o tariffarie sul sito del portale del federalismo fiscale affinché gli atti abbiano efficacia;

DATO ATTO che la medesima circolare specifica che devono ritenersi soggetti all'obbligo di invio per la pubblicazione anche tutti gli atti relativi non ad un specifico prelievo ma ad aspetti direttamente connessi all'applicazione dei tributi in genere, e che rientrano pertanto in tale ambito anche i regolamenti per la definizione agevolata delle entrate e tutti gli istituti deflattivi del contenzioso;

CONSIDERATO che per i tributi IMU, TASI, TARI e Imposta di Pubblicità, il termine per la pubblicazione degli atti sul portale del federalismo fiscale è stata fissata al 28 ottobre, e che pertanto verrà rispettata la stessa modalità e tempistica per l'invio del Regolamento Comunale per l'applicazione del Ravvedimento Operoso;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del III Settore – *Servizi Finanziari* – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole resa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina del Ravvedimento operoso composto da n. 9 articoli;

2. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it, con le modalità indicate nell'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;

3. DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

4. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet di dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 5.5.2020
Oggetto	Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso.
Contenuto	Vengono definite le modalità per potersi avvalere del ravvedimento operoso
Eventuale spesa prevista	Nessuna spesa prevista
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	D.L. 124/2019 convertito in legge 154/2019 (Decreto fiscale 2020) Circolare 2/DF Ministero Economia e Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime favorevole, resa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Letto Approvato e sottoscritto:

**IL Sindaco
Dott. Nicola Bernardi**

**IL Segretario Comunale
Dott.ssa Nevicella Raimato**

COMUNE di SISSA TRECASALI
PROVINCIA di PARMA

DELIBERAZIONE N.4 DEL 05/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
come prescritto dall'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Sissa Trecasali, li 13/05/2020

L'addetto alla pubblicazione
CAMPANINI PATRIZIA / INFOCERT SPA

COMUNE di SISSA TRECASALI
PROVINCIA di PARMA

PROPOSTA DI DELIBERA N.1 DEL 21/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Parere resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Addì 24 marzo 2020

Il Responsabile del III Settore
Rosanna Storci / INFOCERT SPA

COMUNE di SISSA TRECASALI
PROVINCIA di PARMA

PROPOSTA DI DELIBERA N.1 DEL 21/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole.

Addì 24 marzo 2020

Il Responsabile del III Settore
Rosanna Storci / INFOCERT SPA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

I N D I C E

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**
- Art. 3 – Principi generali in materia di ravvedimento**
- Art. 4 – Misura delle sanzioni ridotte**
- Art. 5 – Calcolo del ravvedimento operoso**
- Art. 6 – Perfezionamento del ravvedimento**
- Art. 7 – Errore scusabile**
- Art. 8 – Causa ostativa al ravvedimento operoso**
- Art. 9 – Entrata in vigore**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
NELLA SEDUTA DEL**

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi comunali.
2. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni, in conformità all'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
3. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione dell'istituto del ravvedimento operoso in materia di tributi comunali, con la finalità di ridurre il contenzioso, promuovere un rapporto tra il Comune ed i contribuenti improntato al principio di collaborazione e buona fede, nonché agevolare la riscossione delle entrate tributarie comunali, favorendo l'adempimento spontaneo da parte del contribuente, anche se tardivo.

ART. 2

ENTRATE PER LE QUALI E' APPLICABILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. I tributi che possono formare oggetto di ravvedimento sono i seguenti:

- Imposta Municipale Propria (IMU);
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

nonché ogni altro tributo di cui il Comune di Sissa Trecasali sia soggetto attivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero sia introdotto nell'ordinamento tributario comunale in momenti successivi.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo, sia esso dipendente o meno da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso dettate dalle leggi vigenti, da ultimo dalle modifiche apportate dall'art.10 bis del D.L.n.124/2019 convertito in legge n. 157/2019 e dal presente regolamento attuativo.
2. Anche in relazione alla dichiarazione è possibile effettuare la regolarizzazione della violazione applicando il ravvedimento operoso

ART. 4

MISURA DELLE SANZIONI RIDOTTE

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

○ Ravvedimento sprint:

- per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

•

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

○ Ravvedimento breve:

- per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

○ Ravvedimento medio:

- per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

○ Ravvedimento lungo:

- per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

- Ravvedimento entro due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;

○ Ravvedimento oltre due anni:

- per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

○ Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:

- l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

ART. 5

CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:

a. la somma omessa,

b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 4,

c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

3. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.

ART. 6

PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, del contestuale pagamento degli interessi moratori per i giorni di ritardo (solo sul tributo) calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, e della sanzione nella misura disciplinata dal presente regolamento. Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti.
2. Nell'ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, la regolarizzazione richiede altresì, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, la contestuale presentazione della prima dichiarazione o della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.
3. Non è possibile rateizzare le somme dovute a titolo di ravvedimento.
4. Il perfezionamento del ravvedimento non preclude l'inizio o la prosecuzione da parte dell'Ufficio Competente ad effettuare controlli e verifiche relativamente a violazioni non sanate col ravvedimento.

ART. 7

ERRORE SCUSABILE

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento in ravvedimento, ovvero nella presentazione in ravvedimento di una dichiarazione/comunicazione, la regolarizzazione sarà comunque ritenuta valida a patto che tra gli importi pagati risultino almeno le sanzioni ridotte e se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità.

ART. 8

CAUSA OSTATIVA AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento solo la formale constatazione o accertamento della violazione da parte dell'ufficio comunale, mentre l'inizio di attività di verifica e controllo da parte dello stesso Ufficio - quali ad esempio l'invio di richieste di chiarimenti o di questionari - non preclude al contribuente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso .

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.